



COMUNE DI PONT CANAVESE

- Città Metropolitana di Torino -

Organo di revisione

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE PIAO TRIENNIO 2026-2028**

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Davide Marro

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

*Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili*

Via Don Cignetti, 39 - 10019 Strambino (To)

Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583

E-mail: davidemarrodotcom@cert.legalmail.it



Firmato digitalmente
da: DAVIDE MARRO
Data: 25/03/2026
21:25:55

Davide Marro *Revisore Legale*

Comune di Pont Canavese

SOMMARIO

VERIFICHE PRELIMINARI

1. Contenimento della spesa di personale
2. Facoltà di assunzioni a tempo indeterminato
3. Lavoro flessibile

CONCLUSIONI

VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **MARRO Davide** revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ricevuto in data **25/03/2026**, per posta elettronica, il **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO TRIENNIO 2026-2028**;

DATO ATTO CHE

- Il Comune di Pont Canavese, alla data del **31/12/2025** ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente n. **14 dipendenti**;
- Il Comune di Pont Canavese alla data del **31/12/2025**, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;

VISTO

- **La deliberazione Consiglio Comunale n. 44 in data 19.12.2025**, con la quale è stato approvato il **Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028** ed i relativi allegati.

ha effettuato le seguenti verifiche preliminari al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

1. Contenimento della spesa di personale

Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a **640.621,79**

Il revisore

evidenzia che la spesa per il personale soggetta alle limitazioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006 n. 296, **al lordo delle componenti escluse**, si svilupperà nel **2026** nel rispetto dei valori soglia.

2. Facoltà di assunzioni a tempo indeterminato

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente.

Premesso

- Che l'art. 1 del D.M. 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del **rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;**
- Che ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:
 - a) **per spesa del personale** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
 - b) **entrate correnti**: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Considerata

- La Circolare ministeriale sul D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti.

Dato atto

- Che è in procinto di essere approvato il **rendiconto** della gestione per l'esercizio finanziario **2025** e che pertanto questa sarà **l'annualità considerata per il calcolo.**

Visto

- il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio **2023/2024/2025** al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio **2025** per **2.355.227,18**
- le Spesa del personale ultimo rendiconto (**2025**) per € **619.256,71**
- il rapporto tra spesa del personale/entrate correnti pari a **26,29%**
- la Fascia demografica dell'ente **d): tra 3.000 e 4.999;**
- il seguente valore soglia percentuale di **tabella 1** del DM 17 marzo 2020: **27,20%**
- il seguente valore soglia percentuale di **tabella 2** del DM 17 marzo 2020: **28,00%**
- il seguente valore soglia percentuale di **tabella 3** del DM 17 marzo 2020: **31,20%**

Il Comune può considerarsi ente virtuoso.

Infatti, l'Ente trovandosi nella fascia demografica di cui alla **lettera d)** e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **26,29%** al di sotto del valore soglia di cui alla **tabella 1** del DM 17 marzo 2020, si colloca nella seguente fascia: **FASCIA 1 - COMUNI VIRTUOSI**.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.

Si riportano i calcoli nel prospetto seguente:

	Entrate correnti: accertamenti di competenza rendiconto 2025	2.608.981,63
	Entrate correnti: accertamenti di competenza rendiconto 2024	2.454.803,27
	Entrate correnti: accertamenti di competenza rendiconto 2023	2.414.306,13
a	MEDIA ARITMETICA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO	2.492.697,01
b	fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata	137.469,83
c=(a-b)	MEDIA ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE	2.355.227,18
d	Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto consuntivo 2025	619.256,71
h=d/c	RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	26,29%
i	Valore soglia percentuale di tabella 1 del DM 17 marzo 2020	27,20%
l=i*c	INCREMENTO TEORICO SPESA DEL PERSONALE	640.621,79
m	Spesa di personale al netto IRAP - rilevata nel Rendiconto ANNO 2018	643.694,94
n	valore soglia percentuale di tabella 2 del DM 17 marzo 2020	28,00%
o=(n*m)	INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)	180.234,58
p=(d+o)	SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO + INCREMENTO PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITA DAL DM.	799.491,29
q=l-d	INCREMENTO MASSIMO SPESA DEL PERSONALE NEL LIMITE DI TABELLA 1 DM	21.365,08

3. Lavoro flessibile

Il revisore rileva che le previsioni rispettano il limite previsto dalla normativa vigente.

La spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile **previste per l'anno 2026**, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: euro **6.174,47**

Conformemente a quanto disposto dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con propria deliberazione n.15/SEZAUT/2018/QMIG:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n.165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”. A fronte di quanto sopra esposto è stata adottata apposita deliberazione del Commissario Straordinario Vice Prefetto Aggiunto dott. Paolo Cosseddu, assunti i poteri della Giunta Comunale, n.6 del 31/03/2023 di individuazione, *considerato il basso importo del limite della spesa storica dell’anno 2009, per il ricorso a rapporti di “lavoro flessibile”, necessari per sopperire a straordinarie ed impellenti esigenze funzionali*, dalla quale si evince la copertura, di n. 2 posti di personale categoria C “Istruttore Amministrativo” ed “Istruttore Tecnico” da assegnare rispettivamente ai servizi amministrativi alla Persona ed al servizio Tecnico. ***Il plafond di spesa annua per rapporti di lavoro flessibile è stato determinato con il verbale suddetto in euro 65.000,00.***

Davide Marro *Revisore Legale*

Comune di Pont Canavese

CONCLUSIONI

Il Revisore verificato la corretta adozione del **PIAO 2026-2028** quale strumento obbligatorio di programmazione di settore **ESPRIME parere favorevole** per l'approvazione del suddetto **PIAO 2026-2028**

Strambino, 25/03/2026

L'ORGANO DI REVISIONE IL REVISORE UNICO



Firmato digitalmente
da: DAVIDE MARRO
Data: 25/03/2026
21:25:55